

In base all'art. 1 del Regolamento le nuove disposizioni si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all'interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall'AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame.

Sono esclusi dall'AUA:

- gli impianti soggetti ad AIA;
- i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.lgs n. 152/2006)
- le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006)
- gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);
- le Attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- agli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE
- agli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)